

## SCHEMA DI CONTRATTO



### COMUNE DI FAENZA

Rep. Bis n.

Provincia di Ravenna

### CONTRATTO PER LAVORI DI RESTAURO PRESSO I LOCALI DEL RIDOTTO DEL TEATRO MASINI

\* \* \* \*

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni tra il **COMUNE DI FAENZA** (Cod. fisc. 00357850395) per il quale interviene il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come da incarico conferito con Decreto del Sindaco del Comune medesimo del ..... Prot. n. ...., dr. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato "stazione appaltante" o "committente" e la/il .....

(Cod. fisc. ....) con sede a ..... in Via .....

per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di ....., il Sig. ...., nato a ....., il ..... e domiciliato per la carica in .....

Via ..... n. ...., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata ....., di seguito denominata anche "esecutore" e "sponsor".

PREMESSE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEMA DI CONTRATTO .....	1
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto.....	4
Art. 2 – Cauzione definitiva.....	5
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori .....	6
Art. 4 - Programma di esecuzione .....	7
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità .....	7
Art. 6 - Danni da forza maggiore.....	8
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore.....	9
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva.....	10
Art. 9 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva ..	11
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	12
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia .....	12
Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori .....	13
Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi .....	13
Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell’esecutore per difetti di costruzione.....	15
Art. 15 – Subappalto .....	16
Art. 16 – Forme di controllo .....	17
Art. 17 – Modalità e termini di collaudo .....	18
Art. 18 – Obbligazioni a favore dello sponsor .....	18
Art. 19 – Controversie .....	18
Art. 20 – Risoluzione del contratto .....	18
Art. 21 – Facoltà di recesso .....	19
Art. 22 – Documenti parte integrante del contratto .....	19
Art. 23 – Elezione di domicilio .....	20

Art. 24 – Rinvio.....20

Art. 25 – Spese.....20

## Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Il presente contratto concerne la realizzazione dell'intervento di lavori di **"Restauro presso i locali del Ridotto del Teatro Masini"**. Trattasi di contratto misto di appalto di lavori pubblici e di sponsorizzazione tecnica.

Oggetto del presente contratto è l'appalto dei lavori indicati nel capitolato speciale e, come dettagliato, dagli ulteriori elaborati progettuali. I lavori da eseguirsi a titolo di sponsorizzazione tecnica sono indicati dagli elaborati progettuali, costituiscono per l'esecutore aggiudicatario specifica obbligazione contrattuale, e saranno realizzati ad esclusiva cura e spese dell'esecutore aggiudicatario.

2. L'importo complessivo del contratto è pari a € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ da realizzare in appalto (importo offerto dall'aggiudicatario per le opere a base di gara soggette a ribasso), **€ 120.000,00** da realizzare a titolo di sponsorizzazione tecnica ed **€ 3.563,00** per oneri per la sicurezza.

3. Il contratto per la parte dei lavori in appalto viene stipulato a corpo e misura, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.

Il contratto per la parte di lavori di sponsorizzazione tecnica stipulato a corpo e misura, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. sino al raggiungimento di € 120.000 iva ed oneri della sicurezza esclusi secondo le risultanze del progetto esecutivo ed ai prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo al capitolo "lavori di sponsorizzazione".

4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.

5. Come previsto dall'art.43 del D.P.R. n. 207/2010, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee, il relativo importo e aliquota percentuale:

Prospetto Categorie ai fini della qualificazione ed esecuzione

Categorie	Tipo	Descrizione	Importo compresi oneri per la sicurezza	% Importo dei lavori
<b>OG 2</b>	Prevalente	RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOSPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	179.921,50	44%

<b>OS6</b>	Categoria Scorporabile subappaltabile	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI.	75.874,00	18%
<b>OS 30</b>	Categoria Scorporabile subappaltabile nel limite massimo del 30%	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	159.204,50	38%

Prospetto Categorie omogenee al sensi dell'art.43 del D.P.R.207/2010

<b>Categoria di riferimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo totale esclusi oneri sicurezza</b>	<b>% sull'importo: totale opere a misura e a corpo</b>
<b>OG 2</b>	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	€. 178.158,50 di cui: -a misura €. 133.868,50 -a corpo €. 44.290,10	75% 25%
<b>OS 6</b>	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€. 75.374,00 di cui: -a misura €. 73.063,00 -a corpo €. 2.311,00	97% 3%
<b>OS 30</b>	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€. 157.904,50 di cui: -a misura €. 151.904,50 -a corpo €. 6.370,00	96% 4%

**Si precisa che nell'ambito dell'importo totale dei lavori la quota degli stessi pari ad € 120.000 (iva ed oneri della sicurezza esclusi) risultanti dal computo metrico allegato sono oggetto di sponsorizzazione da parte della ditta aggiudicataria.**

#### **Art. 2 – Cauzione definitiva**

1. L'esecuzione dei lavori è garantita dalla garanzia fideiussoria di € \_\_\_\_\_ costituita per la parte dei lavori in appalto nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre € 12.000,00 per i lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica prestata mediante \_\_\_\_\_

che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

2. Come previsto dall'art. 128, co.1, DPR 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006.

3. Qualora per **ragioni di urgenza**, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

4. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., deve permanere fino alla data di emissione del **certificato di regolare esecuzione**, o comunque fino dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

6. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

8. E', comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello **0,50 per cento** sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

### **Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori**

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori in appalto e di sponsorizzazione tecnica è fissato in giorni **240 (DUECENTOQUARANTA)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

2. La consegna e l'inizio dei lavori previsti nel presente contratto deve avvenire entro il **25 gennaio 2013**.

3. In materia di consegna dei lavori e di tempo per la ultimazione dei lavori si osservano rispettivamente le disposizioni del Titolo IX Capo II Sezione II del DPR n. 554/1999.

4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Nel caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa della stazione appaltante si applica l'art. 129 commi 8 e seguenti del DPR n. 554/1999.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'art. 129 commi 8 e 9 del DPR 554/1999, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'art. 139 DPR 207/2010 nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza;

7. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

8. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 6 e 7, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

9. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 6, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 7 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 165 DPR 554/1999.

10. L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione**

1. L'esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione avrà la facoltà di sviluppare **sia i lavori appaltati che quelli di sponsorizzazione tecnica** nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.

2. In ogni caso l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato di tutti i lavori previsti nel presente contratto (appalto e sponsorizzazione), anche indipendente dal **cronoprogramma** di cui all'art. 40, co. 1, del DPR n. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve comunque essere compatibile con le previsioni generali di cui al comma 1.

3. Fino alla presentazione del programma esecutivo, l'esecutore non può dare inizio ai lavori.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

5. Ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore per compiere i lavori. Analogamente il ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica può comportare le conseguenze previste dall'art. 20 del presente contratto.

#### **Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità**

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si osservano le disposizioni dell'art. 133 del DPR n. 554/1999.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del DPR 554/1999 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

3. La sospensione disposta ai sensi del comma 2 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 2 e 3, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del DPR 554/1999, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

8. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del DPR 554/1999, si applicano i commi 2, 3 e 6 del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

9. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.

10. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai sopra citati commi sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

11. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, co. 2 lett. b), DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 co. 4 DPR 207/2010, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, co. 2 lett. c), DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del DPR 554/1999;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

12. Al di fuori delle voci elencate al comma 11 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

13. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

14. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 15. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

15. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

16. La penale pecuniaria in caso di ritardo è stabilita nella misura del **0,3 per mille** dell'importo netto contrattuale pari a €. \_\_\_\_\_, corrispondente alla somma dell'importo dei lavori appaltati e quelli di sponsorizzazione tecnica, per ogni giorno naturale di ritardo e, comunque, complessivamente in misura non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

17. In materia di penali si osservano le disposizioni dell'art. 145 del DPR n. 207/2010.

## **Art. 6 - Danni da forza maggiore**

1. Nel caso di danni da forza maggiore, provocati alle opere da eventi imprevedibili e/o eccezionali per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, questi devono essere denunciati dall'esecutore alla direzione lavori entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

2. Per il procedimento di accertamento da parte del direttore dei lavori si osserva l'art. 139 del DPR n. 554/1999.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.



4. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

5. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

#### **Art. 7 – Oneri a carico dell'esecutore**

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese previste dal comma 4 dell'art. 32 del DPR n. 207/2010 nonché tutti gli oneri qui appresso indicati, sia per la parte dei lavori in appalto, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta, sia per i lavori oggetto della sponsorizzazione tecnica:

- a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'esecutore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
- d) le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e) le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'esecutore per l'esecuzione dei lavori per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
- f) tutte le spese per ulteriori opere provvisorie e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- g) le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelievemento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'esecutore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;
- h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i) le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite (sia quelle in appalto che quelle oggetto di sponsorizzazione tecnica) nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il **certificato di regolare esecuzione**. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'esecutore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- l) le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere oggetto del presente appalto, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- m) le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni. **L'esecutore indicherà anche la tipologia e l'importo delle opere oggetto di sponsorizzazione. Infine verrà concordata con la Direzione Lavori l'installazione di targhetta permanente con riportato il logo delle ditte che hanno contribuito per la parte di opere oggetto di sponsorizzazione.**
- n) nell'esecuzione dei lavori l'esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- o) è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto del contratto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;

p) tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;

q) tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere del contratto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.

r) a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:

- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

#### **Art. 8 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva**

1. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del codice sono obbligati ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

3. Le cooperative di produzione e lavoro sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

4. L'Impresa è obbligata, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

6. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.

7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

8. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del DPR 207/2010, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche attraverso strumenti informatici per il pagamento degli stati avanzamento, per il **certificato di regolare esecuzione**, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato avanzamento lavori ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

9. Nelle ipotesi sopraindicate, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

12. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

13. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

14. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto dell'appalto. In particolare l'esecutore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'esecutore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

15. Ai sensi dell'art. 118, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. l'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'esecutore; l'esecutore può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'esecutore, prima della consegna dei lavori, è obbligato a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza relativo a tutte le opere oggetto del presente contratto.

17. Durante i lavori l'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

18. L'esecutore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

#### **Art. 9 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva**

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, co. 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara **(CIG) 4706798C92** e il **seguito codice unico di progetto (CUP) J24F1200000002**

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 34, co. 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006.

6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al contratto in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La stazione appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

7. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. n. 217/2010.

#### **Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia**

1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:

- a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- b) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'esecutore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.

2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d).

3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32 comma 4 del DPR 207/2010 e di quanto previsto all'art. 7 del presente contratto.

4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, qualora i prezzi di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo, come precisato dall'art. 133, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006, sono soggetti alle compensazioni in aumento o diminuzione con le modalità e nei termini di cui all'art. 133, co. 4 e seguenti, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 171 DPR n. 207/2010.

5. I lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica, individuati dagli elaborati progettuali, sono realizzati ad esclusiva cura e spese dell'esecutore ed eseguiti secondo il programma dettagliato di cui al precedente art.4.

6. La misura delle quantità avverrà secondo le indicazioni menzionate nel computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari delle voci relative alle varie categorie.

## **Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori**

1. Per la contabilizzazione dei lavori sia oggetto di appalto che di sponsorizzazione tecnica si applica il Titolo XI del DPR 554/1999.

2. Per gli interventi il cui **corrispettivo è parte a corpo e parte a misura** la contabilità:

- per la parte a corpo viene effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 come precisate all'art. 1 del presente contratto da applicarsi all'importo complessivo dei lavori (appalto e sponsorizzazione tecnica);
- per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi offerti per le singole lavorazioni e forniture per la parte delle opere in appalto ed in base ai prezzi indicati nella lista delle categorie per la parte dei lavori di sponsorizzazione;
- agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La contabilità dei lavori sarà suddivisa in due parti e precisamente:

- lavori oggetto di appalto
- lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica

## **Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi**

1. L'esecutore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera ogni qual volta l'importo delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta per la quota dei lavori in appalto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 200.000,00**. In occasione di ciascun stato di avanzamento occorre individuare separatamente i lavori oggetto di appalto ed i lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica e per ciascuno di essi verrà emessa, da parte dell'esecutore relativa fattura assoggettata all'aliquota iva prevista per le opere oggetto dell'appalto.

A fronte della quota parte dei lavori di sponsorizzazione tecnica sarà emessa anche dall'Amministrazione Comunale la corrispondente fattura a titolo di sponsorizzazione assoggettata ad aliquota ordinaria.

L'iva relativa ai lavori di sponsorizzazione tecnica individuati in ciascun stato di avanzamento risulta a carico dell'aggiudicatario.

2. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato \_\_\_\_\_  
sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): \_\_\_\_\_

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

3. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

4. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Faenza - P.zza del Popolo 31, tramite l'Istituto Tesoriere del Comune (attualmente Unicredit Banca S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 12 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori è necessario acquisire il documento unico di regolarità contributiva, con riferimento all'esecutore ed agli eventuali subappaltatori. La stazione appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

6. Qualora tra la stipula del contratto ed il primo stato avanzamento lavori, ovvero tra due successivi stati di avanzamento lavori intercorra un periodo superiore a 180 giorni, la stazione appaltante acquisisce, ai sensi dell'art. 6, co. 4, DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'esecutore ed agli eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive nei confronti dell'esecutore del contratto, il responsabile del procedimento procede come previsto dall'art. 6, co. 8, DPR 207/2010, proponendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006.

7. I pagamenti in ogni caso sono subordinati a tutte le verifiche di legge in materia di adempimenti fiscali e di pagamento delle retribuzioni da parte dell'esecutore e dei subappaltatori.

8. Il conto finale verrà compilato entro **90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori**, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 173 DPR 554/1999.

9. In materia di pagamenti in acconto e conto finale si richiamano gli artt. 141, 143, 144 DPR 207/2010 e gli artt. 168, 173, 174, 175 del DPR 554/1999.

10. Ai sensi dell'art. 141 c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e dell'art. 205 DPR 554/1999, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

11. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo di cui al precedente comma 9 è costituita alle condizioni previste dall'art. 124, co. 1, DPR 207/2010, con applicazione del previsto tasso di interesse legale, per la durata di anni 2, all'importo della rata di saldo; la garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.4. ed alla relativa scheda tecnica parte integrante, come approvati dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

12. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione della garanzia stessa, secondo quanto previsto dall'art. 143 DPR 207/2010.

13. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle previste dall'art. 117, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i..

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) **4706798C92**, e il codice unico di progetto (CUP) **J24F1200000002** e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

14. In materia di disciplina economica dei lavori, si richiamano le disposizioni dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e le disposizioni regolamentari di attuazione.

15. Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 34 c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dalla stazione appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 10 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

16. Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero della stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;

b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per la stazione appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del presente contratto.

#### **Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell'esecutore per difetti di costruzione**

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 125 del DPR 207/2010, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Come previsto dall'art. 128 DPR 207/2010 in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

2. La somma assicurata è pari a:

Partita 1 - Opere **€ 395.000,00**

Partita 2 - Opere preesistenti **€ 5.000.000,00**

Partita 3 - Demolizione e sgombero **€ 20.000,00**

3. La polizza garantisce inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a **€ 500.000,00**, in conformità del criterio stabilito dall'art. 125, co. 2 DPR 207/2010.

4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 125 DPR 207/2010.

6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.



7. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

8. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

#### Art. 15 – Subappalto

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. In caso di subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta dovrà essere debitamente autorizzato dalla stazione appaltante.
3. Modalità, termini e requisiti per la richiesta ed autorizzazione sono stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e dall'art. 170 del DPR 207/2010.
4. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.
5. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.
6. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.
7. In particolare, per le opere scorporabili appartenenti alla categoria OS30 consistente in strutture, impianti ed opere speciali, di importo singolarmente superiore al 15%, si richiama la possibilità di utilizzare il subappalto nel limite del 30% dell'importo della lavorazione scorporabile che si intende subappaltare, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e art. 109, DPR n. 207/2010). Nell'eventualità di subappalto, nel limite massimo ammesso, il subappaltatore dovrà pertanto possedere la necessaria adeguata qualificazione.  
In caso di subappalto, nel limite del 30% della lavorazione OS30, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.ei..
8. Gli interventi in materia di impianti **termici e di condizionamento** compresi nell'ambito delle opere della categoria prevalente, di cui alla vigente normativa tecnica di settore definiti all'art. 2 del capitolato speciale, se affidati in subappalto o in cottimo, non incidono sulla quota dell'importo della categoria prevalente, subappaltabile a norma di legge.
9. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto e relative alla parte dei lavori oggetto di appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
10. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.



11. Nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, ai sensi di legge, di regolamento e del presente contratto acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo ai subappaltatori, qualora l'ottenimento del medesimo risulti negativo per due volte consecutive, pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, co. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
12. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
13. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
14. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, previsti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006. Anche tali contratti, in quanto considerati subappalti, sono soggetti al regime dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e del presente articolo.
15. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto salvo i casi espressamente previsti dall'art. 118 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170 commi 2 e 3 DPR 207/2010.
16. E' fatto obbligo all'esecutore di trasmettere alla stazione appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
17. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 170 del DPR 207/2010.

#### **Art. 16 – Forme di controllo**

1. In materia di controlli in corso di esecuzione dei lavori si richiamano le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, nonché la disciplina risultante dal capitolato speciale.

2. I materiali e i componenti, sia per la parte dei lavori oggetto di appalto che per la parte dei lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica, devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del DPR 554/1999.

3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

6. L'esecutore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi o qualsiasi indennizzo o indennità e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di

apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 17 – Modalità e termini di collaudo**

1. Per i lavori di cui al presente contratto, in luogo del certificato di collaudo è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 195 del DPR 554/1999.

3. Si richiamano in materia le disposizioni del Titolo XII del DPR 554/1999. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 DPR 554/1999, sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 200 del D.P.R. n. 554/99.

#### **Art. 18 – Obbligazioni a favore dello sponsor**

1. Al soggetto individuato come sponsor il Comune di Faenza garantisce i seguenti diritti relativi all'uso di immagini, logo, spazi e informazioni che sono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale:

- all'iniziativa sarà riservata una comunicazione finalizzata atta a valorizzare l'impegno della singola realtà economica ed imprenditoriale mediante presentazione ufficiale ai media, giornali, radio e TV;
- organizzazione di una cerimonia di inaugurazione di consegna alla città dell'opera dando enfasi e riconoscimento all'iniziativa di sponsorizzazione;
- utilizzo delle immagini del restauro per fini pubblicitari ed informativi propri senza alcuna autorizzazione e senza alcun onere a carico;
- stampa della "ditta" dell'impresa esecutrice sui depliant di pubblicizzazione delle iniziative che si svolgeranno nel ridotto per 5 anni dalla sottoscrizione del presente contratto;
- inserimento del proprio logo o comunque, pubblicizzazione della propria sponsorizzazione tecnica sulla recinzione di cantiere ovvero posizionamento di cartello riportante la sponsorizzazione per 2 anni dalla sottoscrizione del presente contratto;
- utilizzo dei locali del ridotto per una intera giornata all'anno per 5 anni dall'avvenuta cerimonia di inaugurazione.

2. Il Comune di Faenza **per la quota parte dei lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica** emetterà regolare fattura di importo pari a **€ 120.000,00 oltre IVA di legge** secondo quanto indicato al precedente art. 13.

3. Lo sponsor rinuncia nei confronti dell'Amministrazione Comunale alla rivalsa dell'IVA per le prestazioni prestate a favore dello sponsor.

#### **Art. 19 – Controversie**

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 239, 240 e 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Stazione appaltante ed esecutore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

#### **Art. 20 – Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nel caso previsto dall'art. 129, co. 7, del DPR 554/1999.

2. Nel caso il responsabile del procedimento valuti, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore, nei casi ammessi dall'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., si richiama la stessa norma anche ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti.

3. Nei casi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. la stazione appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto nelle forme e con le modalità stabilite dal medesimo.

4. Il responsabile del procedimento procede poi, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., alla comunicazione all'esecutore della determinazione di risoluzione del contratto.

5. Nel caso di risoluzione del contratto trova applicazione la disposizione di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

7. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Per quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7 la stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2, con riferimento alla quota parte di fideiussione dei lavori in appalto.

9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

10. In caso di risoluzione del contratto per le cause sopra riportate, è risolto anche il contratto di sponsorizzazione.

11. Si ha risoluzione del contratto di sponsorizzazione, accessorio al contratto di appalto, per inadempimento di una delle parti. In tal caso l'inadempiente ha l'obbligo di risarcire il danno il cui ammontare è stabilito, in favore del Comune in relazione all'importo dei lavori mancanti oggetto di sponsorizzazione tecnica, fatto salvo comunque l'incameramento della quota parte di fideiussione, ed in favore dello sponsor, in caso di inadempienza del Comune in relazione al valore stimato delle singole obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 18.

#### **Art. 21 – Facoltà di recesso**

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

#### **Art. 22 – Documenti parte integrante del contratto**

1. Le opere di cui al presente contratto, sia oggetto di appalto che di sponsorizzazione, dovranno essere realizzate alle condizioni della "Lista delle lavorazioni e forniture – Modulo per l'offerta", contenente i prezzi unitari e le somme corrispondenti, presentata da ....., che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:

- capitolato generale in relazione alle disposizioni del medesimo espressamente richiamate
- capitolato speciale
- quaderni di prescrizioni tecniche impianti elettrici e termici
- elaborati grafici progettuali e relazioni
- piano di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.
- cronoprogramma
- polizze di garanzia.

2. Fatto salvo per l'offerta e il capitolato speciale, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al **piano di sicurezza e coordinamento** e al piano operativo della sicurezza.

4. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza

- capitolato generale in relazione alle disposizioni del medesimo espressamente richiamate
- capitolato speciale
- quaderni di prescrizioni tecniche impianti elettrici e termici
- elaborati grafici progettuali e le relazioni
- cronoprogramma
- piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.

### **Art. 23 – Elezione di domicilio**

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

---



---

*(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)*

### **Art. 24 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. ed al DPR n. 207/2010.

2. Oltre alle disposizioni del capitolato generale approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000 espressamente richiamate negli articoli che precedono si richiamano inoltre nel presente contratto gli artt. 4, 6, 27, 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

3. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo trovano applicazione le vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni contenute nei Tit. IX, XI, XII del DPR 554/1999, in virtù del richiamo di cui all'art. 357, co. 6, del DPR n. 207/2010.

### **Art. 25 – Spese**

1. Si dà atto che il presente contratto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dal Comune di Faenza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare per quanto riguarda la fatturazione relativa all'esecuzione dei lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica da parte dell'impresa esecutrice e alla fatturazione del Comune per la sponsorizzazione ricevuta si richiama il precedente art. 13.

2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'esecutore.

3. Si dà atto che il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso a termini dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.